

Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. D.D. n. 748/2020. Proponente: Manduria Srl.

5° SETTORE - PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

DETERMINAZIONE**Registro Generale N. 748 DEL 04/09/2020**

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 152/2006 SMI PER IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTE SOLARE FOTOVOLTAICA CON POTENZA NOMINALE PARI A 15,379 MWP INTEGRATO AD UN PROGETTO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL FONDO, DA REALIZZARE NEL COMUNE DI MANDURIA (TA)
PROPONENTE: MANDURIA SRL

RELAZIONE ISTRUTTORIA

La società Manduria Srl, P.IVA 03070950211 – sede legale in Bolzano CAP 39100, Piazza Walther von Vogelweide n. 8 – con nota acquisita al prot. prov.le n. 15169 del 28.05.2020 presentava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 smi per il progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte solare fotovoltaica con potenza nominale pari a 15,379 MWp integrato ad un progetto di utilizzazione agronomica del fondo nel Comune di Manduria (TA) in località Contrada Giannangelo.

Descrizione dell'intervento

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di grande taglia, di potenza nominale e potenza di picco pari a 15.379,00 kW, del tipo Grid Connected. L'energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete, con allaccio in Media Tensione alla Rete Elettrica Nazionale attraverso una Cabina Primaria esistente.

L'iniziativa rientra nella tipologia elencata nell'Allegato B Elenco B.2 della L.R. 11/2001 smi, al punto B.2.g/5-bis denominata *"impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 1 MW"*.

L'impianto in oggetto prevede l'installazione di pannelli fotovoltaici (moduli) in silicio monocristallino della potenza unitaria di 455 Wp, su un terreno completamente pianeggiante di estensione totale pari a 20,4321 ettari (ad una quota di circa ai 80 m slm.) avente destinazione agricola.

I moduli fotovoltaici saranno installati su strutture a inseguimento monoassiale (tracker). Su ogni struttura ad inseguimento saranno posati 26 moduli (le strutture sono comunque di tipo modulare e possono essere assemblate per ospitare sino a 78 moduli).

L'impianto sarà corredato da n. 6 Power Station, n.2 Cabine di Consegna (Delivery Cabin E-Dis), n. 1 Control Room e n.2 Cabine Utente.

Il progetto prevede 902 tracker (ovvero 33.800 moduli fotovoltaici) per una potenza complessiva installata di 15,37900 MWp.

L'impianto fotovoltaico sarà realizzato in attuazione di un piano agronomico che prevede la coesistenza dell'attività di produzione di energia elettrica in concomitanza all'attività agricola.

L'impianto fotovoltaico ricade nell'agro del Comune di Manduria (TA) in località "Contrada Giannangelo".

L'area identificata per la realizzazione dell'impianto è situata a Nord-Est del Comune di Manduria ed è formato da n.2 sottocampi (denominati Manduria 1A e Manduria 1B) su un unico sito nella disponibilità del proponente.

I n.2 sottocampi possono considerarsi adiacenti, seppur separati da una sottile lingua di terreno e si trovano a distanza a circa 5 km dal centro abitato del Comune di Manduria.

L'impianto sarà disposto a terra su una superficie complessiva di 20,4321 ha di terreno agricolo. L'area di intervento ricade in zona "E Agricola" ai sensi del PRG di Manduria ed è tipizzata sulla carta dell'uso del suolo come appartenente alla classe "seminativi semplici in aree non irrigue" e "superfici a copertura erbacea densa".

Ogni sottocampo presenta degli accessi indipendenti da strada pubblica o da strada interpoderale.

Il generatore fotovoltaico sarà composto da n. 33.800 moduli fotovoltaici al silicio poli/monocristallino per una potenza di picco pari a 15.379,00 kWp ed una potenza massima in immissione pari a 11.840,00 kW.

L'intera produzione netta di energia elettrica sarà riversata in rete con allaccio in MT a 20 kV attraverso la realizzazione di una nuova cabina primaria di proprietà di E-Distribuzione S.p.A.

Il generatore fotovoltaico sarà formato da n. 1.300 stringhe ognuna costituita da 26 moduli collegati in serie, per una potenza di picco complessiva totale del generatore fotovoltaico di 15.379,00 kWp.

Ad ogni sottocampo farà riferimento una singola cabina di consegna (Delivery Cabin) destinata ad ospitare i dispositivi di sezionamento e protezione del distributore locale (E-Distribuzione S.p.A.).

A valle di ogni singola Delivery Cabin, previa connessione tramite linea MT dedicata a 20 kV, saranno n.2 cabine utente (n.1 cabina utente per ogni cabina di consegna). A valle delle cabine utente, saranno installate (previa connessione tramite linea MT dedicata a 20 kV) le Power Station (in totale n.6).

Ogni Power Station sarà comprensiva di:

- n. 1 cabina prefabbricata in cls comprensiva dei Quadri MT (QMT);
- n. 1 cabina prefabbricata in cls comprensiva dei Quadri BT di parallelo inverter (QBT);
- n.1 trasformatore potenza pari a 2.000 kVA con rapporto di trasformazione 20/0,80 kV, n.1 Quadro Elettrico Generale BT, n.1 autotrasformatore per l'alimentazione dei servizi ausiliari.

A servizio dell'impianto fotovoltaico è prevista la realizzazione delle seguenti opere:

1. Impianto di produzione di energia elettrica solare fotovoltaica;
2. Trasformazione dell'energia elettrica bt/MT (attraverso Power Station appositamente dedicate);
3. Impianto di connessione alla rete elettrica MT;
4. Distribuzione elettrica bt;
5. Impianto di alimentazione utenze in continuità assoluta;
6. Impianti di servizio: illuminazione ordinaria locali tecnici ed illuminazione esterna;
7. Impianti di servizio: impianto di allarme (antintrusione ed antincendio) e videosorveglianza;
8. Impianto di terra;

L'impianto in oggetto sarà connesso alla rete del distributore a 20 kV trifase 50 Hz, ognuno dei n.2 sottocampi sarà dotato di una connessione alla rete (lunghezza cavo MT interrato rispettivamente di 4,5 km e 5 km) indipendente con allaccio alla Cabina Primaria di E-Distribuzione S.p.A Ruggianello, sita nel Comune di Avetrana.

L'area interessata dall'intervento è individuata catastalmente al foglio di mappa n. 66 p.lle 50, 569, 613, 623, 19, 49, 74, 369 del Comune di Manduria e foglio n. 9 p.la 147 del Comune di Avetrana, così come riportato nelle relazioni progettuali.

INQUADRAMENTO ZONA DI INTERVENTO SU ORTOFOTO (Scala 1:20.000):

L'area oggetto di realizzazione dell'intervento è interessata dalla presenza di aree individuate dal PPTR come BP "Boschi e foreste", UCP "Area di Rispetto dei boschi", ancora l'elettrodotto interrato MT interessa UCP "Testimonianze della stratificazione insediativa" e UCP "Area di rispetto delle componenti culturali e insediative" tra cui il vincolo "tratturi + buffer 100 m". Inoltre, parte dell'elettrodotto interrato interessa anche un'area ad Alta Pericolosità idraulica di cui al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

Con riferimento al vincolo boschi e la relativa area di rispetto, si evidenzia che le NTA del PPTR definiscono all'art. 62 co.2 lett. a8) e all'art. 63 co.2 lett. a5) gli interventi non ammissibili in tali aree: "realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile".

Inoltre, con riferimento alle aree non idonee individuate dal R.R. 24/2010 Regolamento attuativo del D.M. 10.09.2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia", all'Allegato 1, in corrispondenza di Aree Tutelate per Legge (Boschi + buffer di 100 m) specifica le "problematiche che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni – incompatibilità con gli obiettivi di protezione", riportando per gli impianti fotovoltaici quanto segue: "I boschi sono paesaggi di grande valore naturalistico e ambientale estremamente fragili per cui una loro trasformazione risulta incompatibile con le esigenze di tutela.

Nell'area di pertinenza l'obiettivo principale è quello della conservazione e della valorizzazione dell'assetto attuale con l'eventuale recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori.

Non sono consentiti il danneggiamento delle specie vegetali autoctone e per la eventuale modificazione dell'assetto idrogeologico.

Nell'area annessa l'obiettivo principale è quello della salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

Estremamente complicato ottenere l'autorizzazione perché in contrasto con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale e con la conservazione del suolo.”.

L'allegato 2 del medesimo R.R. 24/2010 classifica l'impianto di che trattasi con codice F.7 ossia impianti con moduli ubicati al suolo di potenza ≥ 200 kW.

Ancora, l'allegato 3 del medesimo R.R. 24/2010 in corrispondenza di Aree Tutelate per Legge (Boschi + buffer di 100 m), definisce la tipologia di impianto codificata F.7, non compatibile con tale vincolo. Inoltre, nel campo *“Problematiche per la realizzazione di FER – incompatibilità con gli obiettivi di protezione”* definisce quanto segue: *“La realizzazione di FER che preveda l'alterazione delle specie vegetali, arboree e/o arbustive, potrebbe contrastare con le esigenze di tutela delle superfici boscate nonché delle aree coperte da vegetazione tipica della macchia mediterranea.”.*

Il medesimo allegato 3 del R.R. 24/2010 in corrispondenza di Aree Tutelate per Legge (Tratturi + buffer di 100 m), definisce la tipologia di impianto codificata F.7, non compatibile con tale vincolo. Inoltre, nel campo *“Problematiche per la realizzazione di FER – incompatibilità con gli obiettivi di protezione”* definisce quanto segue: *“La realizzazione di FER contrasta con la necessità di garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui i tratturi sono inseriti. IN queste aree infatti è da evitare ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di riqualificazione del contesto”.*

Inoltre, con riferimento alla valutazione degli impatti cumulativi con altri impianti presenti nell'area interessata (Relazione *“Studio degli impatti cumulativi”*), si evidenzia che la stessa non è stata effettuata secondo le disposizioni della DGR 2122/2012 *“Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale”* e della D.D. 162/2014 della Regione Puglia *“indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio”* che dispongono la verifica dei potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia rinnovabile. Nella valutazione di impatti cumulativi va considerata la compresenza di impianti eolici e fotovoltaici al suolo per i quali:

- l'impianto risulta già in esercizio;
- le procedure abilitative sono già concluse;
- le procedure abilitative sono in corso di svolgimento.

Inoltre, la D.D. 162/2014 definisce i vari tematismi da considerare per la valutazione degli impatti cumulativi: impatto visivo cumulativo (definizione di una zona di visibilità teorica nel raggio di 3 km dall'impianto proposto); impatto su patrimonio culturale e identitario (l'unità di analisi è definita dalle figure territoriali del PPTR contenute nel raggio di 3 km dall'impianto proposto); tutela della biodiversità e degli ecosistemi (ai fini della valutazione degli impatti cumulativi dovranno essere considerate le interferenze già prodotte o attese con le componenti – corridoi ecologici, nodi, ecc. - così come individuate dalla Rete Ecologica Regionale, definita dallo Scenario Strategico del PPTR); impatti cumulativi su suolo e sottosuolo (con riferimento ai criteri A e B in ragione della presenza di impianti fotovoltaici o eolici in prossimità dell'impianto).

Infine, così come riportato nella D.D. 162/2014, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, gli impianti vanno considerati unitamente alle rispettive opere di connessione, le quali devono essere accuratamente analizzate nella valutazione degli impatti cumulativi, anche al fine di accertare l'ottimizzazione delle infrastrutture ed evitare eccessive concentrazioni che possono determinare un sovraccarico del territorio.

Procedimento istruttorio

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 15169 del 28.05.2020 la società Manduria Srl, formulava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i per il progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte solare fotovoltaica con potenza nominale pari a 15,379 MWp integrato ad un progetto di utilizzazione agronomica del fondo, nel Comune di Manduria (TA).

Con nota prot. prov.le n. 15905 del 04.06.2020 la Provincia di Taranto, verificata l'istanza dal punto di vista

amministrativo, comunicava alla Società e agli Enti coinvolti nel procedimento, così come disposto dall'art. 19 co. 3 del D.Lgs. 152/06 smi (versione precedente la modifica di cui al Decreto legge n. 76 del 16.07.2020), l'avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web della medesima Provincia ed inoltre, così come disposto dall'art. 19 co. 4 del D.Lgs. 152/06 smi (versione precedente la modifica di cui al Decreto legge n. 76 del 16.07.2020), richiedeva agli Enti coinvolti nel procedimento di esprimere le proprie osservazioni/pareri.

Con nota prot. AOO_075/prot/0006010 del 18.06.2020, acquisita al prot. prov.le n. 18625 del 29.06.2020, la Regione Puglia Sezione Risorse Idriche, trasmetteva il proprio parere di compatibilità al PTA, rappresentando quanto segue: *"... L'area di intervento ricade in zona "E Agricola" ai sensi del PRG di Manduria ed è censita catastalmente al Foglio di mappa n. 66 del Comune di Manduria (impianto fotovoltaico) e al Foglio di mappa n° 9 del Comune di Avetrana (nuova cabina primaria), che il vigente Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009, sottopone al vincolo d'uso cosiddetto di **"Tutela Quali-Quantitativa"***

*In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alle **Misure 2.12 dell'allegato 14 del PTA (misure KTM8 dell'elaborato G – Programma delle Misure dell'aggiornamento adottato con DGR n°1333/2019)**, cui si fa espresso rinvio in caso di emungimento di acqua dal sottosuolo.*

*Dall'esame degli elaborati non si evince l'adozione di sistemi di regimazione della acque meteoriche in eccesso. Tanto premesso, vista la tipologia di opere previste, che, nel loro insieme non confliggono con i vincoli sopra specificati, questa Sezione, ritiene, limitatamente alla compatibilità con il Piano di Tutela delle Acque, che **nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto**, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:*

- Durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti;*
- nelle aree di cantiere deputate allo stallo, all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;*
- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016."*

Con nota prot. 11917 del 23.06.2020, acquisita al prot. prov.le n. 18595 del 29.06.2020, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale trasmetteva il proprio parere di compatibilità al P.A.I. rappresentando quanto segue: *"... Preso atto ed esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile e innanzi richiamata, questa Autorità di Bacino Distrettuale evidenzia che, in rapporto alla Pianificazione di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), le cui cartografie sono pubblicate sul sito istituzionale, alcune delle opere previste nel progetto interferiscono con le aree disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del richiamato P.A.I.*

In particolare, si rileva che parte del cavidotto MT interrato di collegamento dell'impianto fotovoltaico posto a Sud della cabina di sezionamento, attraversa un area classificata ad "Alta Pericolosità idraulica (A.P.)", ove vigono le disposizioni degli artt. 4 e 7 delle N.T.A. del P.A.I. In tali aree, in accordo alle disposizioni e agli indirizzi dei richiamati artt. 4 e 7 delle N.T.A., la realizzazione degli interventi consentiti è subordinata alla redazione di uno specifico "Studio di compatibilità idrologica ed idraulica" che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle delle aree interessate e dimostri l'esistenza di adeguate condizioni di sicurezza idraulica, per le opere previste, come definite all'art. 36 delle richiamate N.T.A. del P.A.I.

A questo riguardo, è da rilevare che nella documentazione tecnica progettuale prodotta dalla Società Manduria S.r.l., non è presente uno "Studio di compatibilità idrologica ed idraulica", bensì solo una "Relazione idrologica e idrogeologica" a firma del tecnico Dott. Ing. Gilda Buda (datata aprile 2020) in cui con riferimento alla compatibilità rispetto al P.A.I. delle intersezioni tra l'elettrodotto interrato MT di collegamento dell'impianto fotovoltaico posto a Sud della cabina di sezionamento e l'area classificata ad "Alta Pericolosità

idraulica (A.P.)” presente lungo il tracciato, negli elaborati progettuali non risultano essere state presenti specifiche valutazioni.

Pertanto, in considerazione di tutto quanto innanzi esposto e allo stato attuale degli atti complessivamente acquisiti e valutati, questa Autorità di Bacino Distrettuale esprime nulla osta in merito alla progettazione definitiva delle opere di cui alla procedura autorizzativa in oggetto con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente alla data di formulazione del presente atto, a condizione che, nella successiva progettazione esecutiva delle stesse opere, siano integrate le seguenti prescrizioni costruttive:

- 1) per le intersezioni tra l’elettrodotto interrato MT di collegamento dell’impianto fotovoltaico posto a Sud della cabina di sezionamento, e l’area classificata nel P.A.I. ad “Alta Pericolosità idraulica (A.P.)”, presente lungo il relativo tracciato, la progettazione sia supportata da specifiche valutazioni ed analisi di compatibilità idrologica ed idraulica da redigere a cura dei progettisti, che definiscano gli accorgimenti tecnici utili ad assicurare che le opere elettriche interrate dell’elettrodotto in progetto siano adeguatamente protette e non subiscano danni o fenomeni degenerativi causati da possibili eventi alluvionali e non costituiscano un rischio per le persone, anche se esposte alla eventuale presenza d’acqua;
 - 2) le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica e le condizioni di stabilità geomorfologica delle aree interessate né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;
 - 3) si garantisca la sicurezza, evitando sia l’accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
 - 4) gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d’arte, evitando l’infiltrazione di acqua all’interno degli stessi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
 - 5) il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.
-”.

Con nota prot. 5455 del 17.07.2020, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 20910, la Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio rappresentava quanto segue: “[... omissis...]

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

[... omissis...]

>Per quanto il progetto faccia formale riferimento ad un piano agronomico per l’utilizzo a scopi agricoli dell’area, la documentazione scritto-grafica esaminata non contiene alcun riferimento progettuale a tale attività, che peraltro non è nemmeno citata nell’elenco delle opere da realizzarsi. Anche il computo metrico estimativo ed il quadro economico allegati al progetto fanno esclusivo riferimento alle lavorazioni connesse alla realizzazione dell’impianto FV, senza considerare il piano di utilizzazione agronomica dell’area. Si deve dunque desumere che il citato **piano di utilizzazione agronomica** dell’area residuale a quella interessata dalla installazione dell’impianto FV **non costituisca, di fatto, parte integrante del presente progetto** ma, piuttosto, debba essere considerato una **operazione potenzialmente attuabile** nelle aree giustappunto definite come “**disponibili per attività agricola**” (fermo restando, peraltro, che tali aree risultano già essere destinate ad uso agricolo).

[... omissis...]

CONTESTO PAESAGGISTICO DI RIFERIMENTO

[... omissis...]

... è opportuno rilevare che l’area oggetto di intervento dista circa 700 m dalla SS 7-ter, **strada di interesse paesaggistico** (individuata come UCP – Strada a valenza paesaggistica) coincidente con la vecchia via Sallentina ...

L’area in cui ricade l’impianto risulta avere una **esposizione visuale media** e, in un raggio di 3 km (ambito territoriale coincidente con la Zona di Visibilità Teorica da considerare nella valutazione degli impatti

cumulativi), intercetta una vetta che il PPTR individua come **fulcro visivo naturale** (elaborato n. 3.2.12.1), corrispondente a monte Maliano.

TUTELE DEFINITE DAL PPTR

[... omissis...]

L'intervento proposto **interferisce direttamente** con le seguenti componenti paesaggistiche:

Struttura Ecosistemica - Ambientale

- **BP – Boschi**: un'area individuata come bosco dal PPTR è interamente compresa all'interno della zona interessata dall'installazione di uno dei due sottoimpianti;
- **UCP – Aree di rispetto dei boschi**: l'area di rispetto del succitato bosco interessa entrambe le aree destinate all'installazione dei sottoimpianti.

Struttura antropica e storico-culturale

- **UCP – Testimonianze della Stratificazione Insediativa**: Regio tratturo martinese, area appartenente alla rete dei tratturi attraversata dal cavidotto di connessione, Masseria Gian Angelo, segnalazione architettonica distante meno di 200 m dall'impianto FV e ricadente all'interno dell'area disponibile per l'attività agricola;
- **UCP – Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative** (relative alle segnalazioni architettoniche sopra richiamate).

Inoltre, per quanto **non direttamente** interessati dall'intervento, anche ai fini dell'analisi degli impatti cumulativi, si ritiene opportuno evidenziare che nell'immediato intorno dell'area oggetto di intervento (Si considera un buffer di 3 km intorno ai due sotto-impianti, senza considerare il cavidotto in quanto interrato) sono presenti i seguenti BP/UCP individuati dal PPTR:

Struttura idro-geo-morfologica

- **UCP – Doline**: sono presenti diverse doline;
- **UCP – Inghiottitoi**: è presente un inghiottitoio;

Struttura Ecosistemica - Ambientale

- **BP – Boschi**: oltre a quella che interessa direttamente uno dei due sottoimpianti, sono presenti diverse compagini boschive;
- **UCP – Aree di rispetto dei boschi**: aree di rispetto relative alle succitate compagini boschive;
- **UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale**: è presente una area in cui il PPTR individua formazioni arbustive in evoluzione naturale;

Struttura antropica e storico-culturale

- **UCP – Testimonianze della Stratificazione Insediativa**: [... omissis...];
- **UCP – Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative** (riferite alle segnalazioni architettoniche innanzi richiamate);
- **UCP – Strada a valenza paesaggistica**: l'intervento dista poco più di 700 m dalla SS 7-ter e circa 2,5 km dalla SP 63.

> L'intervento interessa direttamente alcune componenti che il PPTR individua come BP – Boschi e come UCP – Aree di rispetto dei boschi ed è **in contrasto** con le relative disposizioni di tutela in quanto prevede la realizzazione di interventi non ammissibili ai sensi degli artt. 62 e 63 delle NTA. Per quanto il proponente abbia presentato istanza di rettifica del PPTR ai sensi dell'art. 104 delle NTA ritenendo "inidonea" la individuazione di un bosco e della relativa area di rispetto sulle ptc. 50, 569, 613 e 623 del Fg. 66 del Comune di Manduria, l'individuazione del PPTR deve ritenersi tuttora efficace in quanto l'iter istruttorio per la verifica e l'eventuale rettifica del PPTR è ancora in corso.

Inoltre, considerata la significatività del contesto paesaggistico nell'ambito del quale si inserisce (testimoniata dalla diffusa presenza delle componenti di paesaggio innanzi richiamate), si ritiene che l'intervento possa contribuire a **compromettere la percezione e l'integrità** del paesaggio rurale, favorendo lo sviluppo di processi di frammentazione che possono minarne la riproducibilità e la conservazione.

PROGETTI TERRITORIALI

[... omissis...]

L'intervento in oggetto presenza **elementi di potenziale contrasto con i progetti territoriali del PPTR** e, quindi, potrebbe determinare **eventuali criticità in fase di adeguamento del piano urbanistico generale vigente al PPTR**.

LINEE GUIDA PPTR

[... omissis...]

Il PPTR intende promuovere l'utilizzazione diffusa e modulare dell'energia solare **disincentivando l'installazione a terra del fotovoltaico** ed incentivando la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole. (cfr. Elaborato 4.4.1, § B 2.2.1)

Ai fini della valutazione della compatibilità degli impianti fotovoltaici, il PPTR rimanda al RR 24/2010, che ha individuato le aree ed i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, precisando peraltro che, per gli impianti che ricadono all'esterno di dette aree e siti non idonei, occorre comunque fare riferimento ad alcuni degli indicatori contenuti nel §3.2.2 dell'elaborato 7 del PPTR "Il rapporto ambientale", al fine di valutare tutti gli aspetti intrinseci legati al contesto locale, alla continuità di alcuni contesti paesaggistici, rappresentati per esempio dalla Rete Ecologica, coerenti con la disciplina vigente in materia di conservazione e valorizzazione del progetto territoriale per il paesaggio regionale.

[... omissis...]

> Il progetto, che prevede la realizzazione di un impianto FV a terra, non è coerente con le finalità del PPTR il quale, invece, intende promuovere l'utilizzazione diffusa e modulare dell'energia solare disincentivandone l'installazione a terra.

Peraltro, per quanto il progetto preveda anche l'utilizzazione agronomica del fondo (sebbene rispetto a tale aspetto si ribadiscono le considerazioni già innanzi riportate), la scelta di non far coincidere le aree di utilizzazione agronomica con quelle interessate dalla presenza degli impianti FV e di utilizzare a tal fine aree già destinate all'uso agricolo svilisce, di fatto rendendolo velleitario, ogni intento di mitigazione dell'impatto paesaggistico ed ambientale.

In definitiva, si ritiene che l'intervento possa **contribuire ad alterare la percezione del paesaggio rurale**, incentivandone quei processi di **frammentazione ed artificializzazione** che possono, col tempo, determinarne la progressiva scomparsa.

AREE NON IDONEE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FER (RR24/2010)

[... omissis...]

> Il cavidotto dell'impianto interferisce con diverse **aree non idonee** alla installazione di impianti FER in virtù della presenza di aree buffer relative a segnalazioni della CBC, aree tutelate per legge (aree buffer dei boschi), aree buffer dei tratturi.

L'intervento si inserisce in un contesto agricolo interessato da **produzioni agroalimentari di qualità**, in particolare per la produzione di **vini DOCG** (Primitivo di Manduria – Dolce Naturale), **DOC** (DOC A: Negroamaro terra d'Otranto, DOC B: Primitivo di Manduria, DOC Aleatico Puglia), **IGT** Puglia. Va tuttavia rilevato che la realizzazione dell'intervento non comporta l'espianto di specie sottoposte al riconoscimento di denominazione.

IMPATTI CUMULATIVI

[... omissis...]

> Il progetto **non valuta gli effetti cumulativi** dell'intervento secondo le disposizioni della DGR 2122/2012 e gli indirizzi introdotti dalla dd 162/2014, sebbene nella ZVT di riferimento dell'impianto in progetto (calcolato con raggio di ampiezza pari a 3 km) siano presenti altri impianti fotovoltaici ed eolici esistenti ...

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

A valle dell'esame istruttorio della proposta progettuale, considerate le caratteristiche dell'intervento proposto e del contesto paesaggistico nell'ambito del quale lo stesso si inserisce, considerati i contrasti diretti con la disciplina di tutela del PPTR nonché i potenziali contrasti con i progetti territoriali (che assumono particolare rilevanza in quanto il PRG del Comune di Manduria non è adeguato al PPTR), in virtù degli effetti indiretti che

l'intervento può determinare sulle componenti paesaggistiche situate in prossimità dell'impianto (da valutarsi anche in termini cumulativi secondo le modalità definite dalla DGR 2122/2012 e dalla dd 162/2014 vista la presenza di impianti fotovoltaici ed eolici esistenti in prossimità di quello di progetto) e visto, infine, quanto disposto dal RR 24/2010, in virtù delle considerazioni già innanzi espresse, si ritiene di non poter escludere significativi impatti negativi in quanto l'intervento proposto, alterando la percezione del paesaggio rurale e le relazioni con le componenti paesaggistiche che lo connotano e favorendo processi di frammentazione ed artificializzazione, può interferire con i caratteri identitari propri del contesto paesaggistico oggetto di intervento, compromettendone la tutela e la valorizzazione.”.

Con nota prot. 45909 del 20.07.2020, acquisita al prot. prov.le n. 21086 del 21.07.2020, l'ARPA Puglia DAP Taranto rappresentava quanto segue: “... Ai sensi del P.P.T.R. Della Regione Puglia, come riportato dallo stesso proponente, il sito dell'impianto risulta interessato da Beni paesaggistici (BP) ed Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) appartenenti alle componenti botanico-vegetazionali ... ed in particolare: dal vincolo BP boschi e foreste e dal relativo UCP – Aree di rispetto boschi. Si richiama pertanto l'applicazione delle prescrizioni per i boschi di cui all'art.62 c.2 (lettere a1), a3), a5), a9,a11)) ed in particolare della lettera a8) delle NTA per la quale si considerano non ammissibili i progetti che comportano la realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

[... omissis...]

Ai sensi del R.R. n. 24/2010 l'impianto in progetto ricade per gran parte della sua superficie in area non idonea agli impianti FER appartenenti alla tipologia F.7 (impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo con potenza ≥ 200 kW), in quanto caratterizzata, come già evidenziato, da aree tutelate per legge (boschi) ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 con relativo buffer di protezione di 100 m. Sempre ai sensi del citato regolamento, in tali aree, l'incompatibilità con gli obiettivi di protezione è dovuta al fatto che la realizzazione di FER, che preveda l'alterazione delle specie vegetali, arboree e/o arbustive, potrebbe contrastare con le esigenze di tutela delle superfici boscate nonché delle aree coperte da vegetazione tipica della macchia mediterranea.

[... omissis...]

Si rappresenta quindi che, sulla base degli strumenti di pianificazione sovraordinata e di regolamenti di settore attualmente vigenti (P.P.T.R. e R.R. n. 24/2010), il progetto presenta un notevole profilo di criticità inerente le scelte localizzative e l'interferenza con aree vincolate: infatti rispetto ai 20 ha di superficie occupati dall'impianto, le aree vincolate ai sensi del P.P.T.R. Caratterizzano circa 12,5 ha (quindi più del 50%), mentre le aree non idonee ai sensi del R.R. n.24/2010 riguardano circa 15,6 ha (il 78%), ovvero la quasi totalità del sito individuato dal proponente.

[... omissis...]

A conferma della particolare posizione del sito in esame, si rappresenta anche, che in base allo scenario strategico Rete Ecologica Regionale Biodiversità del PPTR, il progetto è collocato esattamente lungo le connessioni ecologiche terrestri ... che uniscono le aree di boschi e macchie, e di prati e pascoli naturali, presenti nell'area, con quelle che caratterizzano l'entroterra costiero del versante ionico a sud di Manduria e ad est di Avetrana.

Per quanto attiene agli impatti ambientali, si rappresenta che le analisi riportate nello “Studio di Impatto Ambientale” e nelle relazioni specialistiche “Relazione florofaunistica” e “Relazione Essenze”, pur evidenziando la presenza nel sito in oggetto di aree a pascolo naturale, praterie, incolti e di aree a vegetazione sclerofilla, fanno riferimento a generici impatti connessi alla sottrazione di suolo e riduzione di superficie utile all'agricoltura, senza valutare nel merito le interferenze tra il progetto e le aree più sensibili dal punto di vista naturalistico, peraltro vincolate.

[... omissis...]

Per quanto attiene l'analisi degli impatti cumulativi derivanti dall'impianto in progetto e dagli altri impianti esistenti e/o approvati il proponente ha prodotto la relazione specialistica “Studio degli impatti cumulativi”, nella quale è stata considerata una zona circostante all'area oggetto dell'intervento di raggio pari a 5 km. Considerando tale zona il proponente afferma “si può osservare che non esistono altri impianti nelle vicinanze”

salvo poi riportare nella figura 2.2. dello "Studio degli impatti cumulativi" n. 7 impianti fotovoltaici esistenti e dichiarare in conclusione che l'effetto cumulativo è praticamente inesistente.

Si rappresenta che secondo il censimento del SIT Puglia, nel Comune di Manduria risultano realizzati con DIA n. 12 impianti fotovoltaici ... , autorizzati con AU altri n. 3 impianti fotovoltaici ... ed un ulteriore impianto fotovoltaico risulta in avvio di procedimento ...

Per quanto riguarda invece gli impianti eolici il censimento contiene n. 5 impianti eolici realizzati con DIA ... n. 3 impianti in avvio di procedimento ... ed un ulteriore impianto in fase di Conferenza di Servizi ...

Si evidenzia quindi che il proponente non ha prodotto una valutazione esaustiva dei potenziali impatti cumulativi derivanti dalla sovrapposizione del progetto in esame con tutte le altre installazioni presenti e/o previste nell'intorno del sito individuato.

[... omissis...]

Per quanto riguarda la gestione dei materiali di scavo e dei rifiuti il proponente, nella "Relazione terre e rocce da scavo", dichiara che il cantiere di cui trattasi è definito cantiere di grandi dimensioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera u) del DPR 120/2017. [... omissis...] Considerate le percentuali indicate, dalla documentazione agli atti non è chiaro quale sia la porzione di terre e rocce che sarà gestita come sottoprodotti, in quanto le stime riportate fanno esclusivo riferimento al riutilizzo in sito e al conferimento in discarica. ...

Allo stato degli atti, tutto quanto rappresentato, in particolare per la notevole dimensione dell'impianto, e per la conseguente occupazione di suolo (circa 20 Ha), nonché per i connessi aspetti vincolistici e vegetazionali, e per gli impatti cumulativi con altri impianti presenti nell'area di Manduria, nell'interesse pubblico di tutela ambientale, non possono essere esclusi impatti ambientali negativi significativi, in quanto il progetto comporta: cambiamenti fisici di un'area estesa circa 20 Ha; cambiamento del paesaggio da rurale ad antropizzato; consumo di suolo naturale e sottrazione agli usi previsti dalla pianificazione; l'interferenza con aree tutelate per legge per il loro valore ecologico e paesaggistico; effetti potenziali sull'ambiente per impatti cumulativi con attività esistenti nell'area, con particolare riferimento alle altre installazioni per la produzione di energia fotovoltaica; produzione di quantità di materiale derivante dalle operazioni di scavo; ingente produzione di rifiuti in fase di dismissione. Si evidenzia che tali effetti sono ritenuti dirimenti per l'assoggettabilità a V.I.A. secondo le recenti linee guida prodotte dalla Commissione Europea (Environmental Impact Assessment of Projects – Guidance on Screening). Con riferimento al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale al quale il progetto dovrà essere sottoposto si dovrà fornire uno Studio di Impatto Ambientale che relativamente ai contenuti minimi soddisfi le previsioni delle Norme Tecniche per la Redazione degli Studi di Impatto Ambientale (LINEE GUIDA / SNPA 28/2000) e si dovrà fornire una relazione sulle terre e rocce da scavo ai sensi della normativa vigente (DPR 120/2017 e s.m.i.) e secondo le Linee Guida SNPA n. 22/2019."

Con nota prot. prov.le n. 21566 del 27.07.2020 la Provincia di Taranto trasmetteva alla Società i pareri/osservazioni pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento: Regione Puglia Sezione Risorse idriche, Autorità di Bacino Distrettuale, Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ARPA Puglia DAP Taranto.

Alla luce della documentazione progettuale presentata dal proponente, dell'istruttoria espletata dall'ufficio con il contributo dei pareri forniti dagli Enti coinvolti nel procedimento di che trattasi,

Considerate le osservazioni/criticità evidenziate nelle note dell'Autorità di Bacino Distrettuale, della Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e dell'ARPA Puglia DAP Taranto, che qui si intendono integralmente riportate, ritenute condivisibili e meritevoli di opportuni approfondimenti e valutazioni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- specifiche valutazioni ed analisi di compatibilità idrologica ed idraulica che definiscano gli accorgimenti tecnici utili ad assicurare che le opere elettriche interrato dell'elettrodotta in progetto siano adeguatamente protette e non subiscano danni o fenomeni degenerativi causati da possibili eventi alluvionali e non costituiscano un rischio per le persone, anche se esposte alla eventuale presenza d'acqua;

- contrasti diretti con la disciplina di tutela del PPTR e con le “Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile”;
- aree non idonee di cui al R.R. 24/2010 (boschi e tratturi con relativa area buffer - tipologia di impianto non compatibile);
- notevole occupazione di suolo (circa 20 ha);
- produzione notevole di terre e rocce da scavo;
- impatti cumulativi non compiutamente valutati, così come disposto dalla DGR 2122/2012 e D.D. 162/2014 della Regione Puglia;

Considerato inoltre che, in virtù dei criteri di cui all'allegato V della parte II del D.Lg.s 152/06 s.m.i, si riscontrano possibili impatti significativi sull'ambiente a seguito della realizzazione dell'intervento di che trattasi.

Per quanto sopra considerato, si ritiene necessario approfondire tali aspetti mediante documentazione di dettaglio propria dello Studio di Impatto Ambientale nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), di cui al D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e pertanto, si propone al Dirigente l'adozione della seguente determinazione.

Dato atto che per la sottoscritta non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 s.m.i,

La sottoscritta attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90.

Il responsabile del procedimento istruttorio
Funzionario Tecnico
Ing. Dalila Birtolo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- **Vista** e fatta propria la relazione che precede e ritenuto di non doversene discostare;
- **Visto** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- **Visti** gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- **Vista** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;
- **Visto** il R.R. 24 del 30.12.2010 “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- **Vista** la DGR n. 2122 del 23.10.2012 “Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale”;
- **Vista** la D.D. 162 del 06.06.2014 della Regione Puglia “Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio”;
- **Viste** le Linee Guida 4.4 del PPTR “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile”;
- **Visto** lo Statuto provinciale;
- **Visto** il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;

- **Visto** il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;
- **Vista** la documentazione agli atti, compresi i pareri acquisiti nel corso del procedimento, tutti richiamati nella relazione che precede;

Atteso che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

DETERMINA

- 1) **di ritenere** – per tutte le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte e parte integrante e sostanziale della presente determinazione – **assoggettabile alla procedura di V.I.A.** (ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006) il progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte solare fotovoltaica con potenza nominale pari a 15,379 MWp integrato ad un progetto di utilizzazione agronomica del fondo, nel Comune di Manduria (TA), proposto dalla società Manduria Srl avente sede legale in Bolzano CAP 39100, Piazza Walther von Vogelweide n. 8;
- 2) di notificare il presente provvedimento alla società Manduria Srl – P.IVA 03070950211 – sede legale in Bolzano CAP 39100, Piazza Walther von Vogelweide n. 8; PEC: manduriasrl@pec.it Legale rappresentante Joerg Menyesch;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;
- 4) di stabilire che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web della Provincia di Taranto a cura del Settore Ecologia ed Ambiente, così come disposto rispettivamente dall'art. 16 co. 11 della L. R. 11/01 smi e dall'art. 19 co. 10 del D.Lgs. 152/2006 smi;
- 5) di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 smi, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;
- 7) di dare atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 174bis co. 1 del D.Lgs. 267/2000, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
- 8) di dare atto, ai fini della pubblica conoscenza, che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio;
- 9) di dare atto, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato in "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- 10) di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Taranto, 04/09/2020

Il Direttore Generale
TORITTO ANTONIO